

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1134

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e dal Ministro della difesa

(PARISI)

di concerto col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e col Ministro del commercio internazionale

(BONINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2006

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	16
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	19
Disegno di legge	»	21
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo con la Repubblica dell'India ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, facendo seguito agli impegni contenuti nel Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali della difesa, citato nel Preambolo, stipulato tra i due Paesi il 4 novembre 1994 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 103.

Peraltro, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare i singoli articoli dell'Accordo prevedono:

l'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo: rafforzare la cooperazione nel campo della difesa su basi di reciprocità, in conformità alle rispettive norme interne ed ai propri impegni internazionali;

l'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo;

l'articolo 3 e l'articolo 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, che possono essere così sintetizzati:

- sicurezza e politica di difesa;
- operazioni umanitarie e di *peace-keeping*;
- organizzazione e gestione delle Forze armate;
- informatica;
- partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori;

- visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti;

- politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa;

- assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa;

l'articolo 5 regola le operazioni di interscambio di materiali d'armamento tra i due Paesi. Sono, in particolare, individuate le categorie di materiali d'armamento oggetto dell'eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi).

Tale disposizione costituisce una «apposita intesa intergovernativa» ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e quindi, consente di applicare alle operazioni di interscambio tra i due Paesi, ricomprese nell'Accordo, la procedura semplificata prevista dallo stesso articolo 9, comma 4.

L'articolo 5 dell'Accordo, infatti, in ragione dei contenuti sopra illustrati, risponde pienamente alla fattispecie delineata dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185), che individua le caratteristiche delle intese intergovernative in materia di armamenti idonee a consentire la deroga ad alcune previsioni della legge stessa. Si precisa al riguardo che la clausola di non cedibilità del materiale d'armamento, ivi richiesta, è prevista all'articolo 9, paragrafo 6, dell'Accordo.

Nelle singole operazioni di scambio tra i due Paesi, quindi: a) l'autorizzazione ad iniziare le trattative è rilasciata dal solo Ministero della difesa, senza intesa con il Ministero degli affari esteri, in quanto quest'ul-

timo ha già effettuato a monte le valutazioni di propria competenza mediante l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo; b) ai fini dell'autorizzazione all'esportazione, non è richiesto il certificato di uso finale del materiale, poiché la garanzia di non riesportazione è già soddisfatta dall'impegno, assunto dalle Parti all'articolo 9 dell'Accordo, di non cedere il materiale a Paesi terzi senza il preventivo benessere del Paese cedente;

l'articolo 6 regola gli aspetti finanziari di attuazione dell'Accordo;

l'articolo 7 regola le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni in caso di missioni e/o esercitazioni congiunte;

l'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante;

l'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi. Viene inoltre specificato che tali informazioni, nonché i materiali ed equipaggiamenti per la difesa acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dall'Accordo, dovranno essere utilizzati esclusivamente

per gli scopi contemplati dallo stesso e non potranno essere trasferiti a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti;

l'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite trattative bilaterali;

l'articolo 11 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo, disciplinando, inoltre, le modalità per apportare emendamenti e le modalità di recesso.

L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera, per alcune tipologie di reato, compiute sul territorio dello Stato ospitante, incide sulla legge penale, pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo;

l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria necessaria del provvedimento;

l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: X **SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
SU TESTO APPROVATO DAL SENATO**

A) **Titolo del provvedimento:**

DDL concernente: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003".

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Difesa

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

NUMERO

PROPONENTE

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 2 comma 2
2. Art. comma
3. Art. comma
4. Art..... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art..... comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art. comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. comma
2. Art. comma...

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'articolo 2, comma 2:

Riunioni delle Parti al fine di consultarsi, che si svolgeranno ad anni alterni in India ed in Italia.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

	NO
--	----

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003, delle leggi indicate in Appendice e del D.L. n. 223/06.

- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei Prezzi - tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcolo logico-matematico secondo gli elementi inviati dai Ministeri competenti.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	- 16.610	/	- 16.610

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A Ministero Affari Esteri	16.610	/	16.610
Ministero			
- Tabella B Ministero			
Ministero.....			
Totale fondi speciali	16.610	/	16.610

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge articolo comma			
-Legge articolo..... comma			
-Legge articolo..... comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo comma			
-Legge articolo..... comma			
-Legge articolo..... comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	16.610	/	16.610
---------------------------------	---------------	----------	---------------

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V
EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2006	Anno 2007	Anno 2008
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica dell'India in materia di cooperazione nel settore della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato: in relazione all'articolo 2, paragrafo 2, si prevede l'invio di funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la Parte contraente per l'esame dei programmi operativi e per il completamento dell'Accordo, che si terranno alternativamente in India ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a New Delhi, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 150 al giorno x 4 persone x 4 giorni)	euro	2.400
diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 95; l'importo di euro 95 è ridotto di euro 32, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 63 + euro 25 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 88 al giorno x 4 persone x 4 giorni	»	1.408

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma - New Delhi (euro 3.200 x 4 persone)	euro	12.800
		<hr/>
Totale onere (articolo 2, paragrafo 2)	euro	16.608
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2006 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 16.608, in cifra tonda euro 16.610.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi, si precisa che:

– l'eventuale richiesta per la partecipazione a simposi, conferenze, corsi e seminari (articolo 4, paragrafo 1, lettera *f*) potrà essere accolta soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

– le eventuali domande di personale ed osservatori per la partecipazione ad esercitazioni militari ed attività addestrative (articolo 3, paragrafo 1, lettera *c*), articolo 4, paragrafo 1, lettere *c*) e *d*)) saranno accolte previo rimborso dei relativi costi da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

– le eventuali visite alle navi, aerei, ed altre strutture militari (articolo 4, paragrafo 1, lettera *g*) e così pure gli scambi per le attività culturali e sportive (articolo 4, paragrafo 1, lettera *i*)) saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

– relativamente alla disposizione relativa al trasporto ed all'alloggio a carico del Paese ricevente (articolo 6, paragrafo 3) si precisa che tali attività rientrano negli stanziamenti autorizzati dalla legislazione nazionale per il Ministero della difesa che utilizza, per tali finalità, i mezzi di trasporto e le strutture militari già disponibili;

– il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI IN SENSO STRETTO

a) Necessità dell'intervento normativo:

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con l'India nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale.

b) Analisi del quadro normativo:

L'accordo impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti:

L'Accordo, prevedendo il diritto di giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello Stato ospitante incide sulla legge penale e pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario:

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale:

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali:

La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione:

Il provvedimento proposto non può assumere forma e valore normativo diverso.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

Nel provvedimento di ratifica non si effettuano richiami normativi.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti:

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre le previsioni normative.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo:

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

3. ULTERIORI ELEMENTI

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto:

Non risultano produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

La discussione del disegno di legge relativo all'Accordo in esame era già iniziata alla Commissione esteri della Camera il 3 novembre 2004 (A.C. 5304), senza, peraltro, concludere l'iter prima della fine della XIV legislatura.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento, destinatari diretti ed indiretti:

Il presente intervento normativo si colloca nell'ambito della politica governativa in materia di cooperazione con le strutture di difesa degli altri Paesi. Nello specifico, i destinatari diretti dell'Accordo sono il Ministero della difesa italiano ed il Ministero della difesa indiano. Inoltre, si possono assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici ed industriali delle due Parti.

b) Obiettivi e risultati attesi:

Il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento degli attesi benefici indicati alla lettera *f*), può contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli scambi culturali, in uno spirito di amicizia già esistente. Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata:

Non si è ravvisato di adottare particolari metodologie per l'analisi dell'impatto regolamentare, trattandosi di disegno di legge che non presenta di per sé aspetti progettuali di particolare complessità e che non siano, comunque, già sperimentati.

d) Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:

L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto delle pubbliche amministrazioni, interessando quasi esclusivamente il Ministero della difesa, né richiede la creazione presso quest'ultimo di nuove strutture organizzative.

e) Impatto sui destinatari diretti:

Sulla scorta dei dati che precedono, si ravvisa non sussistere condizioni che possano influire negativamente nell'attuazione del provvedimento, in quanto la materia ratificata concerne un ambito operativo in cui l'Amministrazione della difesa vanta numerosi precedenti esperienze con altri Paesi, gran parte delle quali ancora in atto.

f) Impatto sui destinatari indiretti:

L'impatto sui destinatari indiretti è valutato potenzialmente positivo. Dal provvedimento, infatti, potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura «indotto» delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti.

Gli oneri finanziari previsti dal provvedimento, pertanto, sono da ritenere congrui in relazione alle finalità perseguite ed alle suddette positive ricadute economiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DELL'INDIA**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLA DIFESA**

**“ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’INDIA SULLA
COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA”**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell’India di seguito denominati congiuntamente come le “Parti e singolarmente la “Parte”:

- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- desiderando accrescere la cooperazione tra i loro Ministeri della Difesa;
- convinti che la cooperazione bilaterale nel campo della difesa contribuirà a migliorare la comprensione reciproca sulle questioni riguardanti la sicurezza e a consolidare le rispettive capacità difensive;
- riaffermando gli impegni contenuti nel Memorandum of Understanding nel campo dei materiali per la difesa del 4 novembre 1994;

hanno stabilito quanto segue:

ARTICOLO 1

1.1 Le Parti Contraenti agiranno in conformità alle rispettive legislazioni interne e agli impegni internazionali assunti al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

2.1 L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e del Ministero della Difesa della Repubblica dell’India.

2.2 Le necessarie consultazioni tra le Parti avranno luogo, alternativamente, a Roma e a Nuova Delhi allo scopo di raggiungere un accordo su eventuali specifici programmi di cooperazione per attuare e completare questo Accordo.

ARTICOLO 3

3.1 La cooperazione fra le Parti Contraenti può comprendere i seguenti campi:

- a) sicurezza e politica di difesa;
- b) operazioni umanitarie e di peace-keeping;
- c) partecipazione ad esercitazioni congiunte o multilaterali;
- d) organizzazione, struttura e gestione dei rispettivi Ministeri della Difesa e delle forze Armate;
- e) questioni ambientali connesse con le Forze Armate;
- f) industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai relativi Ministeri della Difesa;
- g) interscambio di materiali d'armamento;
- h) Medicina, sport, storia militare e diritto.

3.2 La cooperazione militare può non essere limitata ai campi sopra menzionati. Le Parti potranno individuare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

ARTICOLO 4

4.1 La cooperazione fra le Parti può svilupparsi nelle seguenti forme:

- a) Incontri e scambi di visite dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti o Vice-capi delle Forze Armate e altro personale autorizzato;
- b) scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
- c) organizzazione e svolgimento di attività addestrative ed esercitazioni;
- d) partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e) contatti fra istituzioni militari similari;
- f) discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi,

- conferenze, corsi, seminari;
- g) visite a navi e aerei militari ed altre strutture militari;
 - h) scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
 - i) scambi di attività culturali e sportive;
 - j) contatti tra industrie per la difesa e istituti di ricerca e sviluppo.

ARTICOLO 5

5.1 In conformità alle rispettive normative nazionali vigenti in materia e allo scopo di regolamentare le attività relative ai materiali di armamento, le Parti si sono accordate su un'eventuale cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:

- a) armi da fuoco e relativo munizionamento;
- b) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
- c) bombe, mine, razzi missili, siluri e loro apparecchiature di controllo;
- d) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
- e) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- f) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
- g) sistemi ed apparati elettronici, elettro-ottici, e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- h) materiali specifici per l'addestramento militare;
- i) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e munizioni;
- j) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare;
- k) satelliti;
- l) sistemi di comunicazione ed equipaggiamenti, inclusi gli equipaggiamenti digitali per le comunicazioni;
- m) equipaggiamenti per la guerra elettronica;
- n) computers ed informazioni tecnologiche;
- o) qualsiasi altro equipaggiamento col reciproco consenso.

5.2 Il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate sarà svolto nell'ambito del presente Accordo e potrà essere attuato con operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi governi.

La cooperazione in altri campi di interesse per entrambe le Parti sarà specificata in seguito con Accordi tecnici ad hoc.

ARTICOLO 6

6.1 Le Parti Contraenti sosterranno i costi di attuazione del presente Accordo e delle eventuali attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità.

6.2 La Parte Contraente Inviante pagherà, per il proprio personale, le spese di viaggio, le spese relative alle retribuzioni, come anche quelle per l'assicurazione infortunistica ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione.

6.3 La Parte Contraente Ricevente sosterrà le spese relative al trasporto locale, a partire dalla località d'accesso nel Paese, e le spese di vitto e alloggio, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché quelle relative alle attività che organizzerà.

6.4 I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti. In particolare:

- la Parte Ricevente provvederà alle cure mediche d'emergenza;
- la Parte Inviante provvederà all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese di rimpatrio del proprio personale infermo.

6.5 Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti Contraenti.

6.6 Nel caso in cui una delle Parti Contraenti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

ARTICOLO 7

7.1 Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare durante o in connessione con la propria missione/esercitazione sarà pagato alla Parte Inviante. Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture militari, eventuali controversie tra le Parti Contraenti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di reciproco accordo.

ARTICOLO 8

8.1 Le Autorità del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale ospite per quanto riguarda le infrazioni commesse sul proprio territorio e punite dalla propria legislazione.

8.2 Tuttavia, le Autorità del Paese d'origine hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate per quanto riguarda:

- a) le infrazioni che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine;
- b) le infrazioni risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

8.3 Nell'ipotesi di cui alla lettera b., le Autorità del Paese d'origine possono rinunciare alla giurisdizione che è loro attribuita in priorità, notificandolo alle Autorità del Paese ospitante e se da quest'ultimo accettato.

ARTICOLO 9

9.1 Tutte le informazioni, i documenti e i materiali classificati, scambiati tra le Parti e le loro industrie sulla base del presente Accordo, saranno protetti in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti che li hanno originati.

9.2 Ciascuna delle Parti tratterà tutte le informazioni, documenti e materiali classificati in conformità alle misure di sicurezza che non saranno meno rigorose di quelle che corrispondono al grado di segretezza determinato dall'originatore ed adotterà tutte le misure necessarie affinché tale grado di segretezza sia rispettato fino a quando lo richiede la Parte che le ha originate.

9.3 Ai fini del presente Accordo:

- per "informazione classificata" si intende ciascun documento o materiale di cui ai successivi punti o qualsiasi atto, informazione, attività ed ogni altra cosa a cui sia stata applicata una classifica di segretezza;
- per "documento classificato" si intende ogni informazione classificata senza riguardo alla sua forma, scritta o stampata, con l'inclusione di elaborati e nastri, carte topografiche, fotografie, immagini, disegni, incisioni, appunti, riproduzioni con ogni mezzo o procedimento, registrazioni magnetiche o elettroniche o video di qualsiasi forma;
- per "materiale classificato" si intende qualsiasi oggetto o parte di esso,

prototipo, equipaggiamento, armamento, costruito o in corso di costruzione, contrassegnato con una classifica di segretezza.

9.4 Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti hanno concordato le equivalenti Classificazioni di Sicurezza, di seguito riportate:

Per la Repubblica Italiana

SEGRETISSIMO

SEGRETO

RISERVATISSIMO

RISERVATO

Per la Repubblica dell'India

TOP SECRET

SECRET

CONFIDENTIAL

RESTRICTED

9.5 Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, materiali e tecnologie che saranno oggetto di scambio, saranno utilizzate esclusivamente ai fini stabiliti specificamente dalla Parte cedente entro i limiti concordati da entrambe le Parti.

9.6 Non è permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa, classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte cedente.

9.7 Qualora le informazioni classificate dovessero diventare, nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle competenze dei Ministeri della Difesa, sarà necessario raggiungere Accordi specifici tra gli Organi competenti delle due Parti. Nel corso di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.

ARTICOLO 10

10.1 In caso di dispute sull'interpretazione o applicazione del presente Accordo le Parti Contraenti si consulteranno per risolvere le controversie a mezzo di trattative bilaterali.

ARTICOLO 11

11.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

11.2 Il presente Accordo potrà essere modificato, in qualsiasi momento, tramite Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

11.3 Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e potrà essere automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non informi l'altra dell'intenzione di denunciarlo; in tal caso esso cesserà i suoi effetti sei mesi dopo la data di consegna all'altra Parte della notifica scritta della sua denuncia o come altrimenti stabilito da entrambe le Parti.

11.4 In caso di denuncia, le Parti faranno di tutto per completare le attività non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse.


In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a New Delhi, il 3 febbraio 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Inglese e Hindi, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**



**PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA**




AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA
ON DEFENCE CO-OPERATION

**“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
ON DEFENCE CO-OPERATION”.**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India, hereinafter jointly referred to as the “Parties” and separately as a “Party”:

- confirming their commitment to the Charter of the United Nations;
- desiring to enhance co-operation between their Ministries of Defence;
- convinced that bilateral defence co-operation will contribute to better understanding of each others’ security concerns and consolidate their respective defence capabilities;
- reaffirming the existing arrangements under the bilateral Memorandum of Understanding in the field of defence equipment of 4 November 1994;

have agreed on the following:

ARTICLE 1

1.1 The Parties will act in conformity with their respective domestic legislation and international commitments to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, on a mutual basis.

ARTICLE 2

2.1 The organisation and promotion of bilateral defence co-operation will be carried out by the Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of the Republic of India.

2.2 Necessary consultations between the Parties will take place alternatively in Rome and New Delhi, with a view to reaching agreement on possible specific programmes of co-operation to implement and supplement this Agreement.

ARTICLE 3

- a. security and defence policy;
- b. peacekeeping and humanitarian operations;
- c. participation in joint or multilateral exercises;
- d. structure, organisation and management of their respective Ministries of Defence and Armed Forces;
- e. environmental issues relating to the Armed Forces;
- f. defence industry and procurement policy under the respective Ministries of Defence;
- g. import, export of defence equipment;
- h. Medicine, sports, military history and law .

3.2 Military co-operation may not be limited to the above mentioned areas. The Parties may explore new areas of co-operation in the mutual interest.

ARTICLE 4

4.1 Bilateral defence co-operation between the Parties may take the following forms:

- a. meetings and exchange of visits of Ministers of Defence, Commanders in Chief, and Deputies or Vice Chiefs of the Armed Forces and other concerned officials;
- b. exchange of experiences between the experts of the two Parties;
- c. participation in training activities, courses and exercises;
- d. participation of observers in military exercises;
- e. contacts between military institutions;
- f. discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, courses, workshops;

- g. visits of military ships and aircraft, and to each other's military establishment;
- h. exchange of information and educational publications;
- i. exchange of cultural and sporting activities;
- j. contacts between defence industry and R &D institutions.

ARTICLE 5

5.1 In accordance with their respective national laws and in order to regulate activities relating to defence equipment, the Parties agree on possible co-operation in the following categories of armaments:

- a. automatic firearms and associated ammunition;
- b. medium and large-calibre weapons and associated ammunition;
- c. Bombs, mines, rocket missiles, torpedoes and associated monitoring equipment;
- d. tanks and vehicles for military use;
- e. military aircraft and helicopters and related equipment;
- f. gunpowder, explosives and propellants for military use;
- g. electronic, electro-optical and photographic systems and equipment for military use;
- h. materials for military training;
- i. machines and equipment designed for manufacturing, testing and monitoring weapons and ammunition;
- j. special equipment manufactured for military use;
- k. satellites;
- l. communication systems and equipment, including digital communication equipment;
- m. electronic warfare equipment;
- n. computers and information technology;
- o. any other equipment by mutual agreement.

5.2 The mutual procurement of materials of interest for the respective Armed Forces will take place under this Agreement and can be implemented either through direct State-to-State operations or through private companies authorised by the respective governments.

Co-operation in other areas of interest for both parties will be specified later on by ad hoc Technical Agreements.

ARTICLE 6

6.1 The Parties will fund the implementation of this Agreement and activities resulting from it on the principle of reciprocity.

6.2 The Sending Party will pay the travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance due to its own personnel under its regulations.

6.3 The Receiving Party will pay for local transportation, from the established point of entry into its own territory, room and board expenses, if available in military facilities, as well as planned activities.

6.4 Expenditure on medical treatment would be governed by the following:

- the Receiving Party will provide emergency medical treatment;
- the Sending Party will pay health insurance, in addition to the expenses for the repatriation of its own sick personnel.

6.5 This general principle of reciprocity will not be applicable to groups larger than 10 persons. Funding procedures relevant to these groups will be established by mutual agreement between the Parties.

6.6 Should one of the Parties send a delegation outside the framework of this Agreement, it shall bear all the relevant expenses.

ARTICLE 7

7.1 Compensation for any damage caused by military personnel during or in connection with their mission/exercise will be paid by the Sending Party. If the damage is caused to military personnel, equipment and infrastructure, compensation for such damages will be settled by mutual agreement.

ARTICLE 8

8.1 The Host Party's Authorities are entitled to exercise their jurisdiction on visiting personnel as regards violations committed on the Host Party's territory that are offences under its legislation.

8.2 Nevertheless, the Authorities of the Sending Country are entitled to exercise their own jurisdiction on the members of their Armed Forces in the

following cases:

- a. violations that threaten the security or property of the Sending Country;
- b. violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.

8.3 In the case under letter b. above, the Authorities of the Sending Country can waive their right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the Host Country's Authorities and provided that the latter agree.

ARTICLE 9

9.1 All classified information, documents and materials, exchanged between the Parties and their industries under this Agreement, shall be handled in accordance with the national rules of the Originating Party.

9.2 Each Contracting Party shall assign all the classified information, documents and materials no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Party.

9.3 Under this Agreement :

- "Classified information" means each document or material, specified in the following points or any document, information, activity and any other thing to which has been assigned a degree of security protection;
- "classified document" means every classified information in any form, written or printed, including data processing and tapes, maps, photograph, pictures, designs, recordings, notes, copies made by any means or process, magnetic or electro-magnetic recordings or videos in any form;
- "classified material" means any object, or part of it, prototype, equipment, armament, produced or in course of production, marked with a degree of security protection.

9.4 The Parties have agreed upon the corresponding degree of security classification as follows:

Italian Republic

Indian Republic

SEGRETISSIMO

TOP SECRET

SEGRETO

SECRET

RISERVATISSIMO

CONFIDENTIAL

RISERVATO

RESTRICTED

9.5 The Parties shall ensure that the documents, materials and technologies exchanged under this Agreement shall be used only for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement.

9.6 The transfer to third parties of information, documents, technical data and defence materials and equipment, whether classified or unclassified, acquired through co-operation under this Agreement, shall be subject to prior written approval of the Originating Party.

9.7 Should classified information be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the respective Ministries of Defence, separate arrangements shall be entered into by the relevant authorities of the two Parties. The security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during contractual negotiations.

ARTICLE 10

10.1 Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall settle the disputes through bilateral consultations or negotiations.

ARTICLE 11

11.1 This Agreement shall come into force on the date of receipt of the second of the two notifications by which the Parties shall officially inform each other that the respective ratification procedures have been fulfilled.

11.2 This Agreement may be amended, at any time, through an exchange of Official Notes. Any modification shall come into effect following the same procedures as those set for the Agreement itself.

11.3 This Agreement would be in force for five years and may automatically be

renewed for five years unless written notice of termination is given by either Party to the other. The termination of this Agreement would be effective from six months after the receipt of such written notice or as mutually agreed by both Parties.

11.4 In case of denunciation, the Parties shall make every efforts to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.


11.5 In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by respective Authorities, have signed this Agreement.

Done at NEW DELHI on 3RD FEBRUARY, 2003 in two originals, each in Italian, English and Hindi languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC


(MR. ANTONIO MARTINO)
DEFENCE MINISTER

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA


(MR. GEORGE FERNANDES)
DEFENCE MINISTER

